



COMUNE DI ORIGGIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 66 del 28 novembre 2016.

Modificato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 74 del 29 dicembre 2020.

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Art. 2 - Surroga dei Consiglieri

1. Appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i Consiglieri subentrano nella carica.

Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari

1. La sede comunale di Via Dante, 15 assume la denominazione ufficiale di "Sede comunale".
2. Il Consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nella "Sede comunale".
3. Il Sindaco, quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocare il Consiglio comunale, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza.
4. Il luogo di riunione deve essere sempre fissato nel territorio del Comune.
5. All'esterno del luogo di riunione, qualunque esso sia, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Lombardia e sono osservate le norme del regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 e s.m.i..

Art. 4 - Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, occorrendo può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
2. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

Art. 5 - Maggioranza e Minoranza

1. Ai fini del presente regolamento, per Maggioranza s'intendono i Consiglieri appartenenti al gruppo formato dagli eletti nella lista che, al momento della consultazione elettorale, abbia sostenuto il Sindaco eletto.
2. Per Minoranza si intendono i Consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non abbiano sostenuto il Sindaco eletto.

Art. 6 - Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Le funzioni vicarie del Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco o, in assenza di questi, dagli Assessori che rivestono anche la carica di consigliere e secondo l'anzianità determinata dall'ordine di nomina. Nel caso che gli Assessori siano assenti o rifiutino di presiedere il Consiglio, la funzione di presidente sarà svolta dai Consiglieri in base alla loro anzianità determinata secondo l'art. 40, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Se, per qualsiasi motivo, il Sindaco è incompatibile, la presidenza è assunta, per la sola trattazione dell'argomento, da colui che ne esercita le funzioni vicarie, come disposto dal comma precedente, ove la legge non disponga altrimenti.

Art. 7 - Compiti e poteri del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Sindaco provvede al funzionamento dell'Assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parola e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni di presidente dell'adunanza il Sindaco si ispira a criteri d'imparzialità nella difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art. 8 – Criteri per il computo del numero legale

1. Quando, per la validità della seduta del Consiglio comunale, è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento, per eccesso, all'unità.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni.

Art. 9 – Servizi, attrezzature e risorse finanziarie

1. Il Consiglio e i gruppi consiliari, regolarmente costituiti, si avvalgono dei servizi e delle attrezzature che l'Amministrazione mette loro a disposizione.
2. Nel bilancio di previsione è prevista la spesa per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il responsabile del settore affari generali provvede agli acquisti dei beni e servizi necessari entro gli stanziamenti del bilancio.

CAPO II - GRUPPI e COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione d'accettazione da parte del Capogruppo del gruppo al quale intende appartenere.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presente alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. È ammessa la costituzione di un gruppo composto da un solo Consigliere nel caso in cui gli altri componenti, precedentemente eletti, siano passati ad altri gruppi.
4. I singoli gruppi comunicano al Sindaco il nome del Capogruppo entro la prima seduta del Consiglio comunale. In mancanza di tale comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto per la Maggioranza il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il Sindaco, per i Gruppi di Minoranza i Candidati sindaci non eletti.
5. Con la stessa procedura sono segnalate le successive variazioni della persona del Capogruppo.
6. Ogni Capogruppo rappresenta tutti i Consiglieri del suo gruppo.
7. In caso d'assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che eleggerà al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco da parte dei consiglieri interessati.

Art. 11 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio di Presidente delle sedute consiliari.
2. I Capigruppo devono essere convocati dal Sindaco per:
 - a. programmare le sedute consiliari;
 - b. programmare i lavori consiliari;
 - c. concordare, eventualmente e preventivamente, richieste di inserimento nell'ordine del giorno dei lavori;
 - d. proporre la soluzione di quesiti che si presentano in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento;
 - e. esprimere il proprio parere su argomenti e temi assegnatili dal Consiglio comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dai Capigruppo in rappresentanza di un quinto dei consiglieri.
5. I Capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. La Conferenza dei Capigruppo si svolge, di norma, in modalità telematica.
7. Dell'esito della Conferenza dei Capigruppo è dato conto in un verbale di seduta nella forma di resoconto sommario, condiviso tra il Sindaco e i Capigruppo.

Art. 12 - Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono istituite per agevolare i lavori del Consiglio comunale e per fornire un supporto alla Giunta comunale nello studio di problemi di interesse civico. Tutte le

commissioni hanno carattere consultivo ed istruttorio in ordine agli atti generali; in relazione all'esame di nuovi regolamenti e/o di modifiche di quelli già approvati hanno normalmente poteri redigenti. In particolare hanno il compito di:

- a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazione loro deferite dal Sindaco, dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale;
 - b) esprimere, di propria iniziativa, pareri su materie ed argomenti che ritengano di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;
 - c) esprimere, a richiesta del Sindaco o della Giunta, pareri preliminari non vincolanti;
 - d) procedere a pubbliche udienze su materie di competenza.
2. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella del giuramento del Sindaco, istituisce le Commissioni consiliari permanenti disciplinate dall'articolo 11 dello Statuto comunale.
 3. E' facoltà del Consiglio comunale istituire altre commissioni consiliari temporanee per agevolare la propria azione di indirizzo e di controllo o consulte per agevolare la propria azione di studio.
 4. Le Commissioni non permanenti e le consulte sono disciplinate da apposita regolamentazione stabilita dal Consiglio comunale contestualmente alla deliberazione di istituzione, ispirandosi ai principi contenuti nel presente articolo 12 e nel successivo articolo 13.
 5. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i Gruppi presenti nel Consiglio comunale e sono nominati dal Consiglio stesso, con votazione per alzata di mano, su designazione del rispettivo Capogruppo.
 6. La composizione delle Commissioni consiliari è determinata come segue:
 - a) le Commissioni sono composte da un numero di componenti stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo in numero direttamente proporzionale ai consiglieri di ciascun gruppo, assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un commissario per ogni gruppo e la maggioranza assoluta dei membri al gruppo di Maggioranza.
 - b) Il voto espresso da ciascun componente le commissioni consiliari è proporzionale alla consistenza del gruppo consiliare di appartenenza. Qualora un gruppo sia rappresentato da più componenti, a ciascuno di essi è attribuito un numero di voti pari al numero dei Consiglieri del gruppo diviso per il numero dei rappresentanti del gruppo stesso presenti alla seduta.
 - c) Il Sindaco e gli Assessori non possono essere designati a far parte delle Commissioni consiliari.
 - d) In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione mediante apposita deliberazione con votazione palese.
 - e) Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.
 - f) Il mutamento della composizione della Maggioranza e della Minoranza consiliare, che determini la formazione di un nuovo gruppo, comporta la decadenza delle commissioni e il loro rinnovo si effettua nella prima seduta successiva alla formazione del nuovo gruppo.
 7. Ai componenti le commissioni viene assegnato un gettone di presenza nella misura corrispondente a quello dei consiglieri per le sedute consiliari.
 8. Sono specifiche competenze della "Commissione per l'assetto territoriale ed edilizia ad uso pubblico":

- a) Piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - b) Programmazione degli interventi di Edilizia residenziale pubblica;
 - c) Atti di natura regolamentare afferenti le materie di competenza.
9. Sono specifiche competenze della "Commissione affari istituzionali":
- a) Affari istituzionali;
 - b) Partecipazione popolare e iniziativa politica dei cittadini e delle Associazioni;
 - c) Informazione istituzionale;
 - d) Finanze e tributi;
 - e) Servizi comunali, aziende speciali, istituzioni, consorzi e società partecipate;
 - f) Politiche sociali;
 - g) Regolamenti comunali.
10. Le commissioni eleggono nella prima seduta, su convocazione del Sindaco, il presidente e il vice presidente fra i consiglieri rispettivamente della Maggioranza e della Minoranza comunale.
11. Il presidente collabora con il vice presidente e questi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
12. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
13. La convocazione delle commissioni viene predisposta normalmente dal presidente, attraverso la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti, ai Capigruppo e al Sindaco, di norma, almeno cinque giorni prima. Convocazioni straordinarie possono essere predisposte per validi e fondati motivi. La convocazione verrà inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
14. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati contestualmente alla convocazione della commissione presso l'ufficio segreteria della sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.
15. Il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e l'espressione di voto in merito alle proposte di deliberazione sono determinati come segue:
- a) il parere consultivo fornito dalla commissione in merito ad una proposta di deliberazione si intende approvato qualora la somma dei voti favorevoli ponderali espressi sia maggiore di quella dei voti contrari
 - b) le sedute delle commissioni sono legalmente valide se interviene la metà dei componenti in prima convocazione ed almeno 1/3 dei componenti in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso.
 - c) le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone.
 - d) Il Presidente, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, constatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta la seduta;
 - e) La commissione, di norma, esprime il parere richiesto entro trenta giorni dal deposito degli atti.
 - f) Il Sindaco ed i componenti della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti, tecnici, dipendenti comunali e i presidenti delle associazioni iscritte nell'apposito elenco comunale qualora vengano trattati argomenti di loro competenza.

- g) Un argomento può essere assegnato a più commissioni per un esame congiunto, quando riguardi contemporaneamente più competenze. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano d'età.
- h) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Segretario comunale o da persona da questo delegata. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono tacitamente approvati nell'adunanza successiva qualora in tale sede non vi siano segnalazioni ed emendamenti da parte dei commissari interessati. Tali emendamenti al verbale della seduta precedente sono immediatamente discussi e, qualora approvati, inseriti a verbale.
- i) Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco e ai Capi-gruppo e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza.

Art. 13 - Costituzione di commissioni speciali e d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà d'istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - a) consultive permanenti;
 - b) consultive straordinarie di studio;
 - c) d'inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. La presidenza delle commissioni d'inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alla Minoranza.
3. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica o in seguito a segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
4. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte unicamente i consiglieri comunali, rappresentanti di tutti i gruppi, secondo la composizione prevista dall'art. 12. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
5. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

7. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.
8. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi é mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente sesto comma.
9. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta il proprio orientamento in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
10. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale, la commissione conclude la propria attività ed é sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal coordinatore al Segretario comunale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 14 - Nomina e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della Minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di Maggioranza e di Minoranza.

CAPO III - DIRITTO D'INFORMAZIONE

Art. 15 - Diritto d'informazione dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali in carica hanno diritto, senza dovere specificare i motivi della richiesta:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e dei responsabili dei settori nonché degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) d'avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) d'ottenere copia di atti e documenti d'archivio, nonché delle deliberazioni, delle determinazioni e dei regolamenti comunali, copie da rilasciarsi, ove possibile, su supporto informatico fornito dal richiedente.
2. I Consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e d'avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgono questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
3. I Consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognano di notizie e informazioni, di copie di atti, documenti e provvedimenti ne fanno richiesta direttamente al responsabile del settore e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Le copie rilasciate non sono assoggettabili a qualsiasi diritto o rimborso di spesa.

Art. 16 – Limiti all'esercizio del diritto di accesso agli atti dei Consiglieri

1. Il diritto di accesso agli atti dei Consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, in particolar modo per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO IV - DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Art. 17 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento d'interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Ogni Consigliere può fare interrogazioni e svolgere mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.
3. Non sono ammesse interrogazioni e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 18 - Diritto di presentare mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare utile e in ogni caso entro trenta giorni dalla presentazione della mozione stessa.
3. Il primo firmatario illustra la mozione nel tempo di dieci minuti. Il Sindaco o l'Assessore rispondono in egual tempo. Al termine, il primo firmatario e i Capigruppo, o loro delegati, hanno tre minuti ciascuno per la dichiarazione di voto.

Art. 19 - Diritto di presentare interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un argomento determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare in relazione allo stesso.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o, in alternativa, risposta orale. In mancanza d'indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, di provvedere entro trenta giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, se possibile, e comunque non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento.
5. Se l'interrogante è assente, s'intende che ha rinunciato all'interrogazione, e la stessa decade.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante portavoce del gruppo consiliare, illustra l'interrogazione per un tempo non superiore a cinque minuti;
 - b) il Sindaco, o l'Assessore da lui indicato, ha l'obbligo di rispondere in un tempo massimo di cinque minuti;
 - c) è consentita la replica di un solo Consigliere per gruppo consiliare interrogante per il tempo massimo di tre minuti ciascuno;
 - d) dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo per un tempo massimo di tre minuti.
7. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta e sulla replica dell'interrogante.

Art. 20 - Mozioni e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Se, su questioni o argomenti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interroganti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i Capigruppo consiliari.
3. Qualora mozioni o interrogazioni riguardino questioni o argomenti simili, il Presidente può disporre che siano accorpate in un'unica discussione. Per le tempistiche trova applicazione quanto disciplinato dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento.

CAPO V - CONVOCAZIONE e ORDINE DEL GIORNO

Art. 21 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a) l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - b) il giorno e l'ora dell'adunanza di prima e di seconda convocazione;
 - c) l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - d) l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

Art. 22 - Distinzione delle sedute - definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche - segrete.
2. Sedute ordinarie: sono ordinarie tutte le sedute tranne quelle urgenti. Le sedute ordinarie devono essere convocate, di norma, con cadenza mensile. Per sessione ordinaria si intendono tutte le sedute ordinarie svolte nell'anno solare.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione ordinaria.
4. Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non delibera se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consiglio. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un quarto dei consiglieri. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando, per deliberare, la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
5. Sedute pubbliche e segrete: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica vengono formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" diverse dai consiglieri e dai membri della Giunta, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi e decide il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, disponendo che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 23 - Proposte d'iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto, anche da un singolo Consigliere ed è facoltà del Sindaco accoglierle. In caso di diniego il Sindaco comunica, per iscritto, le motivazioni al proponente.
2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 24 - Avviso di convocazione - modalità e termini

1. L'avviso di convocazione è inviato ai **Consiglieri** esclusivamente per via telematica:
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, ad esclusione dei festivi;
 - b) per le convocazioni urgenti, almeno ventiquattr'ore prima della seduta consiliare.
2. Per gli argomenti urgenti aggiunti, l'integrazione dell'ordine del giorno deve essere inviata almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

3. Il giorno di invio non viene computato, tranne che per le convocazioni urgenti e le aggiunte all'ordine del giorno.
4. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di Origgio o presso la segreteria comunale. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, sono notificati o consegnati tutti gli atti relativi alla carica. I Consiglieri comunali sono altresì tenuti a indicare un indirizzo di posta elettronica presso cui far pervenire le convocazioni del Consiglio comunale.
5. In mancanza delle comunicazioni dei consiglieri di cui al precedente comma 4, gli avvisi di cui al comma 1 sono depositati nella segreteria comunale. Con questo deposito si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
6. L'eventuale invio in ritardo dell'avviso di convocazione s'intende sanato con la partecipazione all'adunanza.
7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è pubblicato sul sito internet del Comune, all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, ed è inviato:
 - a) al Prefetto;
 - b) al Revisore;
 - c) ai Responsabili dei settori;
 - d) al Comandante della Stazione dei Carabinieri;
 - e) agli organi d'informazione che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 25 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio ed è formulato dal Sindaco in modo che i Consiglieri possano conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 - a) la surroga dei Consiglieri;
 - b) le comunicazioni del Sindaco;
 - c) le interrogazioni;
 - d) le mozioni;
 - e) l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 - f) le proposte delle autorità governative;
 - g) le proposte dell'autorità regionale;
 - h) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - i) le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;
 - j) da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Salva diversa decisione del Consiglio Comunale, esauriti i primi due punti indicati nel precedente comma 2, la discussione delle interrogazioni e delle mozioni potrà occupare solo la prima ora della seduta. Tale limite non si applica quando all'ordine del giorno siano iscritte solo risposte ad interrogazioni.
4. Quando motivi d'urgenza o d'opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso della maggioranza dei Consiglieri.
5. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 24, comma 2. Sulle integrazioni all'ordine del giorno decide il Sindaco.

Art. 26 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, entro i termini prescritti per l'invio degli avvisi di convocazione ai Consiglieri e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate in un'apposita sezione riservata del sito web comunale alla quale hanno accesso i Consiglieri e gli Assessori comunali mediante la password di cui saranno stati dotati.
2. Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati e di estrarre personalmente copia semplice, utilizzando i mezzi di riproduzione fotostatica messi a disposizione dal Comune o di ottenere copia digitale degli stessi.
3. I Consiglieri possono utilizzare le copie di cui sopra solo per i fini connessi alla stessa carica.

Art. 27 – Emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.
2. Tali emendamenti devono essere consegnati per iscritto al Presidente prima o durante il dibattito sull'argomento in oggetto.
3. Gli emendamenti al bilancio preventivo, al rendiconto e deliberazioni collegate sia del Comune, sia degli enti, aziende e società controllate dal Comune, dovranno essere depositati per iscritto, o inviati in formato digitale mediante posta elettronica, presso la Segreteria comunale nel termine stabilito dal Regolamento Comunale di contabilità.
4. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al Consiglio comunale in un tempo non superiore a tre minuti. Dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente, può prendere la parola, per non più di tre minuti, un Consigliere per gruppo. Quando altri Consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore a due minuti.
5. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale rispettando l'ordine di presentazione.
6. Il Presidente mette quindi in votazione gli emendamenti e, da ultimo, la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.
7. L'approvazione di un emendamento comporta comunque la decadenza degli emendamenti il cui contenuto sia con esso in palese contrasto.

Art. 28 - Registrazioni e riproduzioni audiovisive

1. Le sedute del Consiglio comunale sono registrate per via digitale esclusivamente da parte dell'Amministrazione comunale e sono conservate agli atti senza limitazioni di tempo. La registrazione, inoltre, è pubblicata in una sezione del sito web comunale per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Il Presidente qualora, nel corso del dibattito, dovessero emergere informazioni personali riservate, dovrà disporre la sospensione della registrazione.
3. Il Presidente ha facoltà d'autorizzare proiezioni di immagini o filmati o diffusioni sonore da parte dei Consiglieri. Ha altresì la facoltà di autorizzare riprese televisive.

CAPO VI - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 29 - Persone ammesse nella sala delle adunanze

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste, in silenzio, alle sedute nella parte ad esso riservata con divieto d'intervenire, fare schiamazzi, portare strumenti offensivi ed esporre manifesti, striscioni od altri oggetti consimili.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre agli Assessori comunali, al Segretario comunale, agli impiegati ed alla forza pubblica, può, comunque, a secondo delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione. Allo stesso modo è opportuno che i consiglieri non abbandonino l'area a loro riservata durante le discussioni per recarsi tra il pubblico.
3. Alla stampa, ove richiesto e sia possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri e gli Assessori esterni.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, portare un abbigliamento decoroso, non può portare armi di sorta, con esclusione della forza pubblica, e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio ed astenersi da qualsiasi segno d'approvazione o di disapprovazione.

Art. 30 - Disciplina delle adunanze

1. I poteri di polizia nella sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. In caso di comportamenti in contrasto con quanto disposto dall'articolo 29, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla forza pubblica d'allontanare dalla sala la persona o le persone che turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà d'imporre lo sgombero della parte di sala riservata al pubblico.
3. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta; tale atto dovrà risultare dal processo verbale.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica può entrare nella sala unicamente su autorizzazione del Presidente.

Art. 31 - Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e d'assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici e amministrativi del Comune.
4. Il Segretario redige il processo verbale delle sedute, esegue l'appello nominale e coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause d'incompatibilità espressamente previste dalla Legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente.

CAPO VII - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 32 - Dei posti e degli interventi

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo d'appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e, avuta l'autorizzazione dal Presidente, parlano dal loro posto rivolti al Sindaco e ai Consiglieri.

Art. 33 - Ordine dei lavori - sedute deserte

1. I lavori del Consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsi trenta minuti, non si sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima d'abbandonare la seduta hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario comunale.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a trenta minuti o rinviare la seduta.

Art. 34 - Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità e interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà d'intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Sindaco che gli interventi dei Consiglieri sono contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a tre minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di grave importanza per un tempo non superiore a tre minuti. Il Presidente ha facoltà di concedere questo diritto.

Art. 35 - Verifica del numero legale

1. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Presidente può attendere quindici minuti prima di procedere all'appello nominale.
2. Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, può esercitare la facoltà prevista dall'art. 33, comma 4, del presente regolamento.
3. Qualora il Presidente dichiari sciolta la seduta ne farà dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.
4. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

Art. 36 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto d'esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali d'alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che il Consigliere tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione del punto in discussione.
4. Perseverando il Consigliere in atteggiamenti sconvenienti e provocatori, il Presidente potrà espellerlo dall'aula.
5. Dopo avere ottenuto la parola, ognuno parla al microfono, in modo da consentire la registrazione dell'intervento. Alla conclusione di questo o nel caso che venga tolta la parola, il Presidente disattiva il microfono.

Art. 37 - Esercizio del mandato elettivo - decadenza

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera o e-mail diretta al Sindaco, d'essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore ad un mese, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le assenze possono essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. S'intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di lavoro, di malattia, servizio militare o civile, maternità e puerperio, seri motivi di famiglia o altri gravi motivi.
5. Sulla base delle cause di decadenza stabilite dallo Statuto, si dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro venti giorni dalla notifica della proposta di decadenza.
6. Trascorso tale termine, il Consiglio comunale valuta le eventuali giustificazioni o eccezioni prodotte e, se non le ritiene idonee a far venir meno la procedura di decadenza, dichiara decaduto il Consigliere e procede alla surroga.
7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 38 - Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale ne indica il motivo ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno. L'intervento può durare un tempo massimo di tre minuti.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione e per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 39 - Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre a un proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Se la proposta sospensiva è approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla durata della sospensione.

Art. 40 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'eventuale Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con diritto d'intervento, ma **non** di voto. A tal fine gli è inviato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 41 – Disciplina della discussione

1. Le proposte di deliberazione si danno per lette dai Consiglieri.
2. I Consiglieri parlano del proprio posto.
3. I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
4. Gli interventi della discussione sono contenuti nel tempo di trenta minuti.
5. In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, il Presidente, può stabilire che tale limite venga elevato.
6. Ogni Consigliere può parlare due sole volte sullo stesso argomento tranne che per dichiarazioni di voto, fatto personale, o per questioni di particolare rilevanza stabilite dal Sindaco, sentiti i Capigruppo, e per un tempo non superiore a cinque minuti per intervento.
7. Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame.
8. I Consiglieri comunali sono invitati a chiedere delucidazioni delle specifiche tecniche contenute nelle deliberazioni, direttamente al responsabile del settore proponente la delibera durante la fase di deposito presso la segreteria comunale.
9. Non è ammessa l'interlocuzione diretta tra Consiglieri e Assessori.
10. Se il Presidente ha richiamato due volte il Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirgli la parola in quella discussione.
11. Gli interventi per dichiarazioni di voto non possono in alcun caso eccedere la durata di tre minuti.
12. Nelle proposte di deliberazione già trattate in commissione non si dà luogo alla discussione generale ma si procede direttamente agli interventi di dichiarazione di voto.

Art. 42 - Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Qualora la chiusura della discussione viene proposta da almeno tre Consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre tre minuti ciascuno.
3. Dichiarata chiusa la discussione, non è concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a tre minuti.
4. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 43 - Chiusura della seduta - mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta e l'aggiorna all'ora e nel luogo che stabilisce. La seduta di rinvio non potrà tenersi, di massima, oltre cinque giorni dalla chiusura della seduta di cui al comma 1.

Art. 44 - Adunanze consiliari "aperte"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse generale lo richiedono, il Sindaco può indire adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri enti, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze è trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze, nelle quali non è richiesto un quorum funzionale, il Sindaco, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi del pubblico presente e dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate, in un tempo di norma non superiore a cinque minuti.
4. I punti dell'ordine del giorno "aperti al pubblico" non possono essere trasformati in deliberazioni.

CAPO VIII - DELLE VOTAZIONI

Art. 45 - Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano per alzata di mano o, ad alta voce, per appello nominale.
2. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione è osservata solo quando la legge, lo Statuto o il regolamento espressamente lo prescrivono.
3. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente coadiuvato dal Segretario decide del risultato. Qualora la votazione risulti dubbia si procede per appello nominale.
4. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio, accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
5. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere, la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.
6. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio si applica il precedente articolo 14.
7. Qualora si renda necessaria la presenza degli scrutatori, Il Presidente designa tre Consiglieri a questa funzione - ricognitori di voti con il compito d'assisterlo nella votazione, nell'accertamento e nella proclamazione dei relativi risultati. La Minoranza, se presente, deve essere rappresentata tra gli scrutatori. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salva l'ulteriore decisione del Consiglio comunale. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte dal Segretario.

Art. 46 - Annullamento e ripetizione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che abbiano partecipato alla votazione precedente.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente e non è consentita la riapertura della discussione.

Art. 47 - Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge o del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 48 - Mozioni d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente, avanzato da uno o più Consiglieri, all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni e anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Se la sua decisione non viene accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, se ammessa, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno.

4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare per non più di tre minuti.

Art. 49 - Dichiarazione d'improponibilità e d'inammissibilità

1. Sono improponibili integrazioni all'ordine del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili integrazioni all'ordine del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il Presidente, data lettura della proposta d'inserimento all'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 50 - Dichiarazioni di voto

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per gruppo e per non più di tre minuti.
2. Può prendere altresì la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo d'appartenenza e per non più di due minuti.
3. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
4. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

Art. 51 – Votazione per parti

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia, comunque, suscettibile d'essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il Presidente, se richiesto, può ammetterne la votazione per parti separate.
2. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate.

Art. 52 - Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, s'intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di un'unità al numero dei votanti.
2. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si procede in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non si computano tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarino formalmente d'astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è né adottato né respinto; esso è solo inefficace. La votazione può essere ripetuta per una sola volta nella stessa seduta.

CAPO IX - DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 53 - Verbale delle sedute - contenuto e firma

1. Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Allo stesso è allegato il testo in formato digitale della discussione svoltasi, se tecnicamente non dispendioso. In questo caso al verbale dell'ultimo punto trattato nella seduta è allegato il file audio dell'intera seduta.
2. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta e i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti.
3. Nei verbali si fa infine constatare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di brevi dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato detta lentamente al Segretario comunale il testo della propria dichiarazione. Può, altresì, presentare dichiarazioni scritte da fare allegare al verbale, dopo la relativa scansione, in formato digitale.
5. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constatare le motivazioni del suo voto.
6. I verbali sono sottoscritti, con la modalità prevista dalla legge, dal Presidente che ha presieduto la seduta e dal Segretario comunale o da chi lo sostituisce.

Art. 54 – Registrazioni su supporto magnetico o informatico

1. Le sedute del Consiglio comunale vengono registrate, a norma dell'art. 28, per via digitale.
2. I files delle registrazioni vengono custoditi, a cura del Segretario comunale, e salvaguardate da ogni possibile manomissione.

Art. 55 - Approvazione del verbale delle sedute precedenti

1. I verbali, redatti a norma dell'art. 53, vengono pubblicati in un'apposita sezione del sito web comunale per un tempo non inferiore a tre anni.
2. Nella prima seduta utile viene iscritto all'ordine del giorno il punto relativo all'approvazione del verbale.
3. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale pubblicato nel sito web comunale qualora i Consiglieri non abbiano da fare osservazioni.
4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
5. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece sono proposte rettifiche, queste, se il Presidente lo ritiene necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
6. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
7. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

Art. 56 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio

1. Il Segretario comunale comunica le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili dei settori contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Assicurazione e patrocinio legale dei Consiglieri

1. Ai Consiglieri, ove consentito, sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento.
2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più Consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico, ed a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento. In caso di condanna con sentenza definitiva per reati o illeciti contabili commessi con dolo o colpa grave, il Consigliere dovrà restituire la somma anticipatagli per le spese di giudizio.
3. E' salvaguardata la libertà di scelta del professionista cui affidarsi per la difesa da parte del Consigliere.

Art. 58 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale d'istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei Capigruppo.
3. Se nella conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento d'applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco. Nel caso vi siano dubbi circa l'interpretazione, egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 59 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 60 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 61 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet comunale.
2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, è inviata:
 - a) a tutti i Consiglieri comunali e agli eventuali Assessori esterni in carica;

- b) a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - c) all'Organo di revisione;
- 3. L'invio di cui al precedente comma è ripetuto ad ogni rinnovo del Consiglio.

Art. 62 - Casi non previsti dal presente regolamento

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 63 - Rinvio dinamico

- 1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, s'applica la normativa sopraordinata.

Art. 64 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della deliberazione d'approvazione.

INDICE

CONSIGLIO COMUNALE DI ORIGGIO

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI.....	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Surroga dei Consiglieri.....	1
Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari	1
Art. 4 - Funzioni rappresentative	1
Art. 5 - Maggioranza e Minoranza.....	1
Art. 6 - Presidenza del Consiglio comunale	1
Art. 7 - Compiti e poteri del Sindaco	2
Art. 8 – Criteri per il computo del numero legale	2
Art. 9 – Servizi, attrezzature e risorse finanziarie.....	2
CAPO II - GRUPPI e COMMISSIONI CONSILIARI	3
Art. 10 - Costituzione dei Gruppi consiliari.....	3
Art. 11 - Conferenza dei Capigruppo.....	3
Art. 12 - Commissioni consiliari.....	3
Art. 13 - Costituzione di commissioni speciali e d’inchiesta.....	6
Art. 14 - Nomina e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune	7
CAPO III - DIRITTO D’INFORMAZIONE	8
Art. 15 - Diritto d’informazione dei Consiglieri comunali.....	8
Art. 16 – Limiti all’esercizio del diritto di accesso agli atti dei Consiglieri	8
CAPO IV - DIRITTO D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI.....	9
Art. 17 - Diritto d’iniziativa	9
Art. 18 - Diritto di presentare mozioni	9
Art. 19 - Diritto di presentare interrogazioni	9
Art. 20 - Mozioni e interrogazioni. Discussione congiunta.....	10
CAPO V - CONVOCAZIONE e ORDINE DEL GIORNO	11
Art. 21 - Convocazione del Consiglio comunale	11
Art. 22 - Distinzione delle sedute - definizioni	11
Art. 23 - Proposte d’iscrizione all’ordine del giorno.....	11
Art. 24 - Avviso di convocazione - modalità e termini.....	11
Art. 25 - Ordine del giorno	12
Art. 26 - Deposito degli atti per la consultazione	13
Art. 27 – Emendamenti	13
Art. 28 - Registrazioni e riproduzioni audiovisive.....	13
CAPO VI - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL’ADUNANZA	14
Art. 29 - Persone ammesse nella sala delle adunanze	14
Art. 30 - Disciplina delle adunanze.....	14
Art. 31 - Segreteria dell’adunanza.....	14
CAPO VII - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	15
Art. 32 - Dei posti e degli interventi	15
Art. 33 - Ordine dei lavori - sedute deserte.....	15
Art. 34 - Inizio dei lavori	15
Art. 35 – Verifica del numero legale.....	15
Art. 36 - Comportamento dei Consiglieri	15
Art. 37 - Esercizio del mandato elettivo - decadenza	16
Art. 38 - Fatto personale	16
Art. 39 - Pregiudiziali e sospensive.....	16
Art. 40 - Partecipazione dell’assessore non consigliere	17
Art. 41 – Disciplina della discussione	17
Art. 42 - Chiusura della discussione	17

Art. 43 - Chiusura della seduta - mancato esaurimento dell'ordine del giorno	17
Art. 44 - Adunanze consiliari "aperte"	18
CAPO VIII - DELLE VOTAZIONI.....	19
Art. 45 - Sistemi di votazione	19
Art. 46 - Annullamento e ripetizione della votazione	19
Art. 47 - Interventi nel corso della votazione	19
Art. 48 - Mozioni d'ordine	19
Art. 49 - Dichiarazione d'improponibilità e d'inammissibilità	20
Art. 50 - Dichiarazioni di voto	20
Art. 51 - Votazione per parti	20
Art. 52 - Computo della maggioranza	20
CAPO IX - DEI VERBALI DELLE SEDUTE.....	21
Art. 53 - Verbale delle sedute - contenuto e firma	21
Art. 54 - Registrazioni su supporto magnetico o informatico	21
Art. 55 - Approvazione del verbale delle sedute precedenti	21
Art. 56 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio	21
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 57 - Assicurazione e patrocinio legale dei Consiglieri	22
Art. 58 - Interpretazione del regolamento	22
Art. 59 - Tutela dei dati personali	22
Art. 60 - Norme abrogate	22
Art. 61 - Pubblicità del regolamento	22
Art. 62 - Casi non previsti dal presente regolamento	23
Art. 63 - Rinvio dinamico	23
Art. 64 - Entrata in vigore	23